



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO

ORDINANZA N. 15 DEL 06/06/2023

OGGETTO:	DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE - acqua di balneazione "IT011041013031 LIMITE SUD FOCE FIUME METAURO" - D.Lgs 116/08 e D.M. 30/03/2010-
-----------------	---

IL SINDACO

- **VISTA** la Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- **VISTA** la Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- **VISTA** la Direttiva Comunitaria 2006/7/CE concernente “la gestione della qualità delle acque di balneazione” e che abroga la direttiva 76/160/CEE”
- **VISTO** il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”;
- **VISTO** il Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, emanato in attuazione alla direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione ed in particolare;
 - l'art. 2 comma 1° lettera d che definisce *l'inquinamento di breve durata: la contaminazione microbiologica di cui all'allegato I, colonna A, le cui cause sono chiaramente identificabili, che si presume normalmente non influisca sulla qualità delle acque di balneazione per più di 72 ore circa dal momento della prima incidenza sulla qualità delle acque di balneazione e per cui l'autorità competente ha stabilito procedure per prevedere e affrontare tali episodi come indicato nell'allegato II;..*”;
 - l'art. 5 che dispone, “ 1. Sono di competenza comunale:.....omissis..... b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;.....omissis.....d) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e), ed f) dell'articolo 15;e) “la segnalazione in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 15”;
 - l'art. 15 “Informazione al pubblico” che dispone al comma 1° “.....omissis..... 3) avviso tempestivo di inquinamento, previsto o presente, con divieto temporaneo di balneazione;... e) laddove la balneazione e' vietata, avviso che ne informi il pubblico, precisandone le ragioni.....”;
- **VISTO** il D.M. 30 marzo 2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”.
- **VISTO** il Decreto del Ministero della Salute 19 aprile 2018, modifica del D.M. Salute 30 marzo 2010;
- **VISTO** il Decreto n. 204 del 26 ottobre 2010 con il quale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 116, la Regione Marche ha provveduto all'individuazione delle acque di balneazione per l'intero territorio regionale, definendo all'allegato 3 le coordinate geografiche inizio - fine tratto costiero e del centroide dell'area, coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione WGS84;
- **VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 356/2015 con la quale oltre a disciplinare la stagione balneare 2015 veniva istituita nel Comune di Fano una nuova Acqua di Balneazione - IT011041013032 Arzilla Via Della Baia - e disposta la modifica del codice di n. 7 acque che dal Comune di Fano sono passate, in virtù della L.R. 23 giugno 2014 n. 15 al Comune di Mondolfo;
- **VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale Regione Marche, n 497 del 29.04.2019 con la quale ad alcune acque di balneazione vengono attribuite nuove denominazioni;
- **VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale Regione Marche n. 496 del 13 aprile 2023, avente per oggetto: “Acque di balneazione, inizio stagione balneare 2022: adempimenti relativi all'applicazione dell'art. 4 del D.Lgs 116/08 e dei decreti attuativi e adozione del programma di sorveglianza algale.

Attuazione della direttiva n. 2006/7/CE sulla qualità delle acque di balneazione” Con detta deliberazione, dando attuazione alla direttiva n. 2006/7/CE sulle acque di balneazione, all'allegato 1, vengono altresì fornite le seguenti informazioni: 1) acque di balneazione (BW) con propria classificazione (Paragrafo A); 2) punti di campionamento delle BW (Paragrafo B); 3) Programma di monitoraggio e sorveglianza algale avente implicazioni igienico sanitarie (paragrafo D) 4) BW con divieto permanente di balneazione (YP) -(Paragrafo E); 5) BW che, nella stagione balneare (SB) precedente hanno avuto almeno una chiusura temporanea (YT)-(Paragrafo E); 6) tratti costieri e acque marine lacustri non adibite alla balneazione (Paragrafo F); 7) indicazioni ed indirizzi da seguire durante la stagione balneare, a cura dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Regione Marche (ARPAM) e dei Comuni balneari (paragrafo G) Indirizzi e indicazioni rivolte ai Comuni balneari per il caricamento dei documenti sul Portale delle Acque del Ministero della Salute (paragrafo H);

- **VISTA** l'Ordinanza n 11 del 28.04 2023 con la quale questa Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 116/2008, dal D.M. 30/03/2010 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale Regione Marche n. n. 496 del 13 aprile 2023 ha individuato per la stagione balneare 2023 29 aprile – 17 settembre - le acque adibite alla balneazione, le acque non adibite alla balneazione e i punti di campionamento all'interno del Comune di Fano per il monitoraggio di sorveglianza algale;
- **VISTA** l'Ordinanza n° 12 del 28.04.2023 *“Disciplina del divieto temporaneo di balneazione e successiva revoca nei tratti di mare a rischio di “inquinamento di breve durata” antistanti la costa del territorio comunale, interessati dalla presenza di scolmatori di Piena a servizio della pubblica fognatura comunale nonché dalla foce del Rio Crinaccio e del Torrente Arzilla* Pubblicata in data 28.04.2023 all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Fano, con la quale si è provveduto ad adottare un contegno amministrativo ispirato a criteri di cautela, prudenza e tempestività che organicamente incide in modo più efficace sulla tutela della salute pubblica, disciplinando ex ante **il divieto temporaneo di balneazione nei tratti di mare antistanti la costa del territorio comunale interessati da apporti potenzialmente inquinanti diretti o indiretti, all'attivarsi degli SCOLMATORI DI PIENA A SERVIZIO DELLA PUBBLICA FOGNATURA con la conseguente immissione in mare e/o nel corso d'acqua superficiale ad esso afferente, di acque reflue urbane non depurate**, riducendo con ciò i necessari tempi propri delle ordinanze singolarmente considerate ed emanate;
- **VISTA** la Nota ARPAM assunta agli atti del Comune di Fano con P.G. 56920 del 06.06.2023 avente per oggetto: *“Controlli acque di balneazione D. Lgs 116/2008 – Comunicazione esiti non conformi per il parametro E. Coli - Comune di Fano ”* con la quale *“Si informa preliminarmente che l'analisi microbiologica effettuate sul campione di acqua di balneazione BW: IT011041013031 (076) LIMITE SUD FOCE FIUME METAURO prelevata, ai sensi del D.Lgs 116/2008, in data 05.06.2023 dal personale del Servizio Territoriale ARPAM di Pesaro ha evidenziato valori di E. Coli superiori ai limiti previsti dalla normativa di riferimento. ”*
- **VISTA** la Circolare del Ministero della Sanità n. 27 del 25/07/38;
- **VISTO** il T.U. Delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27/07/34;
- **VISTO** l'art. 32 della L. 833 del 23.12.78;
- **VISTA** la Legge n° 241/1990;
- **VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;
- **VISTO** lo Statuto Comunale;

ORDINA

con decorrenza immediata, IL DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE, fino a nuova comunicazione, nel tratto di mare antistante la costa del territorio comunale, come di seguito denominato:

acqua di balneazione IT011041013031 - “Limite sud Foce Fiume Metauro”

- *contrassegnati dalle seguenti coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione WGS84 :*

43.8286 ; 13.0571	43.8225 ; 13.0659	IT011041013031	“Limite sud Foce Fiume Metauro ”
-------------------	-------------------	-----------------------	---

Si precisa che in queste acque continueranno ad essere svolti gli accertamenti qualitativi da parte del competente servizio provinciale ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) Marche e che tali

tratti di costa saranno riaperti alla balneazione con ulteriore ordinanza sindacale solo a seguito dell'esito favorevole delle analisi compiute dal competente servizio provinciale ARPAM.

DISPONE

1. La delimitazione temporanea e urgente delle zone sopra descritte con l'apposizione di cartelli riportanti la scritta: "DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE Ordinanza n. 15 del 06.06.2023;

2. che il Comando Polizia Municipale di Fano e il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'AST Pesaro e Urbinovigilino sul rispetto della presente ordinanza;

3. la notifica del presente provvedimento attraverso PEC ai seguenti titolari di stabilimenti balneari, in quanto la relativa concessione o area insiste o è localizzata nelle vicinanze del tratto interessato dal divieto temporaneo di balneazione, nonché ad ASET SPA per l'installazione della segnaletica

4. che la cessazione del medesimo divieto di balneazione nell'acqua identificata con il codice IT011041013031- "Limite sud Foce Fiume Metauro" sarà operativa all'atto di specifico provvedimento di revoca, conseguente a campionamenti suppletivi - eseguiti da ARPAM presso la medesima acqua, con esiti conformi alla vigente normativa;

Gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Settore I –Risorse Umane e Tecnologiche, U.O.C. Ambiente Via Piazzale della Stazione 7 Fano -ufficio competente per il procedimento amministrativo in questione-, ove con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia nei giorni e negli orari di ricevimento: MERCOLEDI' e VENERDI' 08,30 – 13,30 MARTEDI' 15,30 – 17,30

Di rappresentare che il presente provvedimento potrà essere impugnato al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione dello stesso stesso (art. 29 D.Lgs 104/2010), ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dal medesimo termine (art. 9, comma 2° del D.P.R. 1199/1971).

Il presente provvedimento sarà pubblicato presso l'Albo Pretorio on-line;

La seguente ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a Ministero della Sanità, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, Regione Marche, ARPAM, ASUR 3, Capitaneria di Porto di Fano, Polizia Municipale di Fano, Carabinieri Fano, Polizia di Stato, Ufficio Segnaletica, Ufficio informazioni del Comune di Fano.

Il documento è stato firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di legge

***Il Sindaco
Massimo Seri***